

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 604</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati ZOSO, MALVESTIO

*Presentata il 6 ottobre 1983*

Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sullo « Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali », i direttori amministrativi o segretari generali degli ex enti ospedalieri sono stati collocati nella Tabella A - Personale amministrativo laureato - posizione funzionale apicale di « Direttore amministrativo capo servizio », indipendentemente dal possesso o meno del diploma di laurea (vedi supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 15 febbraio 1980, pag. 21).

L'articolo 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica disciplina la composizione dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, prevedendo una funzione di coordinamento svolta, oltreché da un coordinatore sanitario, laureato in

medicina, da un coordinatore amministrativo, laureato in discipline economico-giuridiche, scelto, quest'ultimo, tra i componenti dell'ufficio di direzione che appartengano al ruolo amministrativo e posseggano un'anzianità nella posizione funzionale apicale di almeno tre anni.

Vale la pena di ricordare, a questo riguardo, che il requisito della laurea per la copertura dei posti di ex direttore amministrativo o segretario generale di ente ospedaliero è stato per la prima volta fissato in via generale con carattere di obbligatorietà dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, articolo 9.

Tale norma è stata successivamente modificata con l'articolo 32 della legge 18 aprile 1975, n. 148, per dar modo ai non laureati in servizio di ruolo alla data di

entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, di partecipare ad eventuali successivi concorsi per la copertura di posti di direttore amministrativo o segretario generale di ente ospedaliero, resisi vacanti, alla stregua dei laureati.

È ovvio che nel giro di un decennio non sono andati in pensione tutti gli ex direttori amministrativi di ospedale non laureati, anzi essi hanno acquisito un'ulteriore esperienza che è ora preziosa nella attività delle unità sanitarie locali, le cui strutture amministrative sono costituite prevalentemente dai funzionari degli ex enti ospedalieri.

Pertanto la rigorosa prescrizione del titolo di laurea, prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, non appare opportuna nei confronti del personale già in servizio, in quanto:

a) gli ex direttori amministrativi di ruolo di ospedale con esperienza spesso ultradecennale sono certamente in possesso di quelle « particolari esperienze in servizi tecnico-amministrativi dell'organizzazione sanitaria », che la legge n. 833 del 1978, all'articolo 15, pone quale requisito fondamentale per l'incarico di coordinatore amministrativo;

b) in molte unità sanitarie locali nessuno dei funzionari amministrativi di ruolo in posizione apicale è in possesso di diploma di laurea o del diploma specifico che è richiesto;

c) il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 non tiene nella debita considerazione che qualsiasi riforma deve tener conto delle posizioni e dei quadri organizzativi preesistenti, che non possono essere ignorati, specie nella attuale situazione di difficoltà economica, che impone il miglior utilizzo di tutto il personale e non consente l'istituzione di nuovi posti superflui.

Pertanto il terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, deve essere urgentemente modificato nel senso di consentire una scelta per il conferimento dell'incarico di coordinatore amministrativo dell'unità sanitaria locale fra tutti i componenti dell'ambito amministrativo dell'ufficio di direzione (quindi funzionari in posizione apicale) senza far riferimento al pregiudiziale possesso del diploma.

Solo ciò permetterà, in molti casi, che sia conferito l'incarico in parola mentre in altri casi garantirà l'effettiva possibilità di scelta tra funzionari in uguale posizione apicale.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Si prescinde dal possesso del diploma di laurea per il personale amministrativo dell'ufficio di direzione in posizione funzionale apicale di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ».